

Mozioni nn. 1-00404, 1-00402 e 1-00405 — Repubblica di Cina in Taiwan.

Giovedì 2 marzo (ore 9-14 e ore 15-21):

Seguito dell'esame dei seguenti progetti di legge:

decreto-legge n. 1 del 2000 (disegno di legge n. 6744) — Disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania (*scadenza 7 marzo 2000, trasmesso dal Senato*);

proposta di legge costituzionale n. 4979 ed abbinate — Modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione;

disegno di legge n. 5925 ed abbinate — Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

Venerdì 3 marzo (antimeridiana):

Discussione sulle linee generali dei seguenti disegni di legge:

decreto-legge n. 18 del 2000 (disegno di legge n. 6761) — Differimento termine per l'esercizio della società Case di cura riunite di Bari (*scadenza 14 aprile 2000, da inviare al Senato*);

decreto-legge n. 20 del 2000 (disegno di legge n. 6762) — Interventi urgenti in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (*scadenza 15 aprile 2000, da inviare al Senato*).

Lunedì 6 marzo (pomeridiana con eventuale prosecuzione notturna):

Discussione sulle linee generali del Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2000 e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 155 def. e COM (2000) 154 def.).

Martedì 7 (ore 15-20,30), Mercoledì 8 (ore 9-14 con ripresa pomeridiana fino alle ore 21) e Giovedì 9 marzo (ore 9-14):

Seguito dell'esame degli argomenti previsti nella precedente settimana e non conclusi.

Seguito dell'esame dei seguenti argomenti:

decreto-legge n. 18 del 2000 (disegno di legge n. 6761) — Differimento termine per l'esercizio della società Case di cura riunite di Bari (*scadenza 14 aprile 2000, da inviare al Senato*);

decreto-legge n. 20 del 2000 (disegno di legge n. 6762) — Interventi urgenti in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (*scadenza 15 aprile 2000, da inviare al Senato*);

programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2000 e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 155 def. e COM (2000) 154 def.);

disegno di legge n. 5857 ed abbinate — Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Venerdì 10 marzo (antimeridiana):

Discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 6433 ed abbinate — Istituzione del servizio militare professionale.

Lunedì 13 marzo (pomeridiana con eventuale prosecuzione notturna):

Discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 4953-bis — Nuove norme di tutela del diritto d'autore (*testo risultante dallo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 6 del disegno di legge n. 4953, approvato dal Senato*).

Martedì 14 (ore 15-20,30), Mercoledì 15 (ore 9-14 e ore 16-21) e Giovedì 16 marzo (ore 9-14):

Seguito dell'esame dei seguenti progetti di legge:

proposta di legge n. 229 ed abbinate — Tutela minoranza linguistica slovena;

disegno di legge n. 6433 ed abbinate — Istituzione del servizio militare professionale;

disegno di legge n. 4953-*bis* — Nuove norme di tutela del diritto d'autore (*testo risultante dallo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 6 del disegno di legge n. 4953, approvato dal Senato*).

Seguito dell'esame degli argomenti previsti in calendario e non conclusi.

Venerdì 17 marzo (antimeridiana):

Discussione sulle linee generali della proposta di legge costituzionale n. 3973 — Modifica agli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione.

Lunedì 20 marzo (pomeridiana con eventuale prosecuzione notturna):

Discussione sulle linee generali dei seguenti argomenti:

disegno di legge n. 6222 — Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea (*articolo 79, comma 15, del regolamento*);

disegno di legge n. 6408 — Emendamenti alla Convenzione doganale relativa al trasferimento internazionale di merci — TIR — (*articolo 79, comma 15, del regolamento, approvato dal Senato*);

disegno di legge n. 6228 — Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e protezione degli investimenti (*articolo 79, comma 15, del regolamento, approvato dal Senato*);

disegno di legge n. 5273 — Contributo all'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) (*approvato dal Senato*);

Doc. XXXIV, n. 6 — Relazione del Comitato parlamentare sull'attività svolta dai Servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato in ordine alla cosiddetta « Documentazione Mitrokhin »;

disegno di legge n. 6312 — Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, ricerca e repressione delle

infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Albania;

disegno di legge n. 6103 — Accordo per la cooperazione nel settore del turismo tra la Repubblica italiana e la grande Giamahiria araba libica popolare socialista (*articolo 79, comma 15, del regolamento, approvato dal Senato*);

Martedì 21 (ore 15-20,30), Mercoledì 22 (ore 9-14 e ore 16-21) e Giovedì 23 marzo (ore 9-14):

Seguito dell'esame degli argomenti previsti in calendario e non conclusi.

Seguito dell'esame dei seguenti progetti di legge:

proposta di legge n. 332 ed abbinate — Riforma dell'assistenza.

proposta di legge costituzionale n. 3973 — Modifica agli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione;

seguito dell'esame dei disegni di legge la cui discussione sulle linee generali si è svolta lunedì 20 marzo.

Venerdì 24 marzo (antimeridiana):

Discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 6560 — Disposizione in materia di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e formazione (*collegato fuori sessione*).

Lunedì 27 marzo (pomeridiana con eventuale prosecuzione notturna).

Discussione sulle linee generali dei seguenti argomenti:

disegno di legge n. 6661 — Legge comunitaria 2000;

relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 7);

proposta di legge n. 5051 ed abbinate — Legge quadro sul settore fieristico (*approvata dal Senato*).

Martedì 28 (ore 15-20,30), Mercoledì 29 (ore 9-14 e ore 16-21) e Giovedì 30 marzo (ore 9-14):

Seguito dell'esame degli argomenti previsti in calendario e non conclusi.

Seguito dell'esame dei seguenti progetti di legge:

disegno di legge n. 3856 — Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (*esaminato in sede redigente dalla XII Commissione*);

proposta di legge n. 4980 — Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche (*esaminata in sede redigente dalla XII Commissione, approvata dal Senato*);

disegno di legge n. 4932 — Personale settore sanitario;

proposta di legge n. 5051 ed abbinate — Legge quadro sul settore fieristico (*approvata dal Senato*);

proposta di legge n. 379 ed abbinate — Trasferimento beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni.

Eventuale seguito dell'esame dei seguenti argomenti:

disegno di legge n. 6560 — Disposizioni in materia di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e formazione (*collegato fuori sessione*);

disegno di legge n. 6661 — Legge comunitaria 2000;

relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 7).

Venerdì 31 marzo (antimeridiana):

Discussione sulle linee generali di argomenti che saranno iscritti nel calendario di aprile.

Nel corso della seduta pomeridiana di mercoledì 8 marzo potrà aver luogo la convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un nuovo componente del Consiglio superiore della magistratura.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 2 marzo lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo non avrà luogo.

Nelle rimanenti settimane lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo avrà luogo martedì (antimeridiana) e giovedì (pomeridiana).

Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata avrà luogo il mercoledì dalle ore 15 alle ore 16.

Il Presidente si riserva di inserire all'ordine del giorno ulteriori disegni di legge di ratifica conclusi dalla Commissione e documenti in materia di insindacabilità conclusi dalla Giunta.

BEPPE PISANU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEPPE PISANU. Signor Presidente, chiedo di poter formulare un'osservazione riferita al calendario, che scaturisce dall'acquisizione di elementi di valutazione che invece mancavano al momento delle decisioni prese a maggioranza dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Le segnalo, per quanto riguarda gli interventi legislativi in materia di sicurezza, che nella tarda mattinata di oggi sono pervenuti ai commissari testi completamente nuovi, esattamente la riformulazione di otto dei tredici articoli che restano ancora da esaminare.

Per quanti sforzi di buona volontà si possano compiere, i testi evidentemente provenienti da un'elaborazione, naturalmente legittima, effettuata dalla maggio-

ranza per mano del relatore non possono essere approfonditamente esaminati dai commissari dell'opposizione, segnatamente — perché del mio gruppo devo parlare — da quelli del mio gruppo, i quali ritengono di non poter partecipare proficuamente al confronto in Commissione su questi testi se non avranno avuto a disposizione il tempo necessario per approfondirne l'esame, trattandosi — lo ripeto — di testi totalmente rielaborati, per di più a seguito di un dibattito all'interno della maggioranza che sembra ancora in essere, non certo concluso.

A me parrebbe più saggio, allora, rinviare l'esame del provvedimento e consentire all'opposizione di esaminare in maniera adeguata i testi che vengono riproposti. Allo stato attuale delle cose noi non possiamo garantire nulla. Il nostro rappresentante di gruppo resterà in Commissione per l'ulteriore prosieguo dei lavori, ma soltanto per un dovere di riguardo istituzionale, perché non ci sono le condizioni per il confronto se non c'è una preparazione adeguata al confronto stesso su questi nuovi testi.

Manifesto peraltro la preoccupazione vivissima circa la possibilità che giungano in aula testi non sufficientemente esaminati in Commissione, perché ciò sarebbe premessa sicura di complicazione dei lavori in aula a detrimento non solo della materia trattata, ma anche degli altri pur importanti argomenti che abbiamo all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Presidente Pisanu, la ringrazio per queste considerazioni. Lei sa che io, in questa fase, non posso modificare il calendario, però per lunedì prossimo è prevista soltanto la discussione generale del provvedimento in materia di sicurezza; l'esame dello stesso è fissato in coda alla settimana, ma non so se riusciremo a svolgerlo. Nel corso della settimana potremo tenere un'ulteriore riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo per valutare in che termini co-

minciare l'esame concreto dei singoli articoli.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 25 febbraio 2000, alle 9:

1. — *Discussione della proposta di legge:*

GIANNATTASIO e LAVAGNINI: Istituzione dell'Ordine del Tricolore e conferimento della relativa onorificenza ai combattenti della seconda guerra mondiale (2681).

— *Relatore:* Nardini.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 4411 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace (*Approvato dal Senato*) (6744).

— *Relatori:* Di Bisceglie, per la III Commissione e Gatto, per la IV Commissione.

3. — *Discussione della proposta di legge:*

S. 1456 — Senatori MANZI ed altri: Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (*Approvata dal Senato*) (4509).

e dell'abbinata proposta di legge: Marco RIZZO ed altri (2446).

— *Relatore:* Albanese.

4. — *Discussione della proposta di legge:*

S. 2000 — Senatori AGOSTINI ed altri: Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta (*Approvata dal Senato*) (6292).

e delle abbinate proposte di legge: BORROMETI e VALPIANA ed altri (3491-4492).

— *Relatore:* Giacalone.

La seduta termina alle 17,45.

DOCUMENTO CITATO DAL SOTTOSEGRETARIO GUERZONI NELLA RISPOSTA ALLA INTERPELLANZA URGENTE MANZIONE N. 2-02234

Sulla illegittimità dell'atto adottato dall'università degli studi di Roma «La Sapienza» in data 21 gennaio 2000.

La disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 stabilisce che: « Al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

Il problema tecnico giuridico che la norma pone concerne il contenuto e la misura della equiparazione che sembra emergere dal testo: secondo una tesi la norma darebbe luogo ad una vera e propria assimilazione dei tecnici laureati ai ricercatori; secondo una diversa tesi, invece, la equiparazione si limiterebbe al solo riconoscimento dell'ampliamento delle funzioni, ma non si estenderebbe sino al punto di identificare le due figure.

La prima tesi, fatta dall'università degli studi « La Sapienza » di Roma, poggia su alcuni argomenti, che è opportuno, sinteticamente, esaminare:

il personale appartenente ai suoli dei tecnici laureati aveva svolto compiti di natura assistenziale, in dipendenza di appositi decreti rettorali, adottati in convenzione con il servizio sanitario nazionale, sulla scorta di pareri in tal senso adottati dal Ministero della pubblica istruzione;

ai fini economici la posizione dei tecnici laureati era assimilata al personale docente, dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (secondo il quale « nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico scientifica e dell'area socio sanitaria svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria ») emergerebbe la attribuzione di funzioni assistenziali ai tecnici-laureati, al pari di ciò che accadrebbe solo con riferimento al personale docente;

l'articolo 73, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dispone l'iscrizione dei tecnici laureati dell'area medica all'ordine dei medici, analogamente a quanto previsto per il personale docente, ma in deroga alla disciplina prevista per il personale tecnico-amministrativo delle università;

lo svolgimento di attività didattica non potrebbe avvenire con il rispetto degli orari lavoro in quanto questi sarebbero eterodeterminati.

L'importanza della attribuzione di funzioni assistenziali risiederebbe nel fatto che questa coinciderebbe con il riconoscimento di funzioni di docenza, dalle quali viene ritenuta inscindibile anche per effetto di una nota giurisprudenza della Corte costituzionale.

Poiché l'articolo 10, comma 8, della legge n. 370 del 1999 estende l'applicazione al personale tecnico laureato delle facoltà mediche dell'articolo 12 della legge n. 341 del 1990, ciò comporterebbe — per l'ulteriore rinvio contenuto in tale norma — l'applicazione anche degli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, recanti disposizioni in materia di stato giuridico dei ricercatori. Tale estensione e il richiamo proprio delle norme cui è affidata la definizione dello stato giuridico dei ricercatori dimostrerebbe la volontà del legislatore di sancire la integrale trasformazione dello stato giuridico dei tecnici laureati.

La tesi professata deve ritenersi assolutamente destituita di fondamento.

In primo luogo, conviene osservare che le norme recate dall'articolo 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 costituiscono, con tutta evidenza, norme eccezionali. Invero, sia che in esse si voglia ritenere sancita una completa assimilazione dello stato giuridico dei tecnici laureati ai ricercatori, sia che si voglia ritenere prevista una mera equiparazione di funzioni, non vi è dubbio che l'articolo 8, comma 10, della legge n. 370 del 1999 introduce una deroga rispetto al principio di continuità della funzione dei dipendenti pubblici e della distinzione dei relativi ruoli.

Proprio in ragione della sua eccezionalità, la disposizione deve ritenersi in stretta interpretazione e, perciò, non suscettibile di estensione oltre i casi e i limiti in essa espressamente considerati. Non può dunque trarsi da essa altra conseguenza che quella che trova sanzione espressa nel senso proprio delle parole utilizzate dal legislatore e secondo la sua intenzione, fatta palese dai lavori prepa-

ratori e dal racconto sistematico della norma considerata con il complesso dell'ordinamento.

Sotto il primo dei profili indicati, i resoconti stenografici della Commissione parlamentare competente dimostrano, senza ombra di dubbio, che l'intenzione del legislatore fu esclusivamente quella di determinare, attraverso la norma recata dall'articolo 8, comma 10, della legge n. 370 del 1999, la equiparazione delle funzioni, ma non anche dello *status* dei tecnici laureati a quelle dei ricercatori. In questo senso, infatti, era stato raggiunto l'accordo tra le diverse forze politiche che concorsero alla redazione del testo, e, dunque, alla luce di tale accordo deve oggi essere interpretata la formula della legge.

In ogni caso, scendendo su un piano obiettivo, la tesi professata dalla università degli studi di Roma «La Sapienza» muove, nella sua principale articolazione, dell'errato presupposto secondo il quale, poiché ai docenti di area medica sono attribuite funzioni assistenziali, il riconoscimento di analoghe funzioni anche ai tecnici laureati, comporterebbe, per ciò solo, l'inserimento dei tecnici laureati all'interno della fascia dei docenti universitari.

Tale argomentare suppone dimostrati due passaggi fondamentali, non espressi ma parte integrante del percorso logico ed ermeneutico seguito: da un lato, che alle funzioni di assistenza corrisponda lo *status* di docente universitario; dall'altro, che allo svolgimento di funzioni didattiche corrisponda, di necessità, l'inquadramento nel ruolo della docenza universitaria.

I passaggi sono, però, ben lungi dall'essere dimostrabili.

Le funzioni assistenziali rappresentano il correlato pratico di funzioni didattiche svolte dal personale dei tecnici laureati nelle sole materie che, per il loro contenuto, richiedono la pratica sul corpo dei malati.

Le funzioni assistenziali svolte, sono, perciò, il riflesso dell'oggetto delle funzioni didattiche attribuite dalla legge ed espletate dai tecnici-laureati; ma non impingono sul piano dello stato giuridico.

Analogo discorso è da svolgersi con riferimento all'iscrizione in albi come pure il particolare regime delle attività *intra* od *extra moenia*: tali norme sono da mettere in relazione esclusivamente all'esercizio di funzioni assistenziali e all'integrazione che tale esercizio richiede e determina con il complesso assetto dell'assistenza sanitaria.

Costituisce il frutto di un vero e proprio fraintendimento la utilizzazione della attribuzione di funzioni assistenziali per farne derivare conseguenze in materia di stato giuridico.

D'altra parte, l'esercizio di funzioni didattiche non può costituire, di per sé, elemento idoneo a giustificare l'inserimento nell'ambito dei ruoli della docenza universitaria. Infatti, non è superabile la contraddizione intrinseca tra il richiamo di una norma, quale quella contenuta nell'articolo 12 della legge n. 341 del 1990, che riguarda tutti i tecnici laureati, cui vengono riconosciuti compiti didattici, e la pretesa di far derivare i benefici dell'inquadramento solo per una categoria ben più ristretta di tecnici laureati, quelli che svolgono funzioni assistenziali di tipo clinico.

In realtà la categoria di tecnici laureati non è esaurita da coloro che sono inquadrati nelle facoltà mediche.

Una modifica che riguardi effettivamente il loro stato giuridico non può che riguardare l'intera categoria e non può dipendere dall'esercizio di funzioni assistenziali che sono, invece, correlate alla materia insegnata e non allo *status* del tecnico-laureato.

Anzi, prospettare all'interno della categoria dei tecnici laureati una distinzione tra tecnici laureati di area medica e tecnici laureati di altre estrazioni significherebbe introdurre una disparità di trattamento del tutto ingiustificabile, con possibili profili di illegittimità del risultato ermeneutico cui si perverrebbe.

La tesi secondo la quale la norma determinerebbe l'inquadramento nel ruolo dei docenti dei tecnici laureati trova, infine, un insuperabile ostacolo in quella sua articolazione che esclude la possibilità

che dalla applicazione della disposizione possano derivare oneri aggiuntivi o nuovi per lo Stato. Sarebbe, infatti, un controsenso modificare lo stato giuridico e non permettere quegli eventuali mutamenti del profilo retributivo correlato al particolare *status* attribuito. La elisione del profilo del trattamento economico dimostra che non vi è completa assimilazione, venendo meno proprio uno dei capisaldi attorno ai quali si definisce lo stato giuridico di una fascia omogenea.

Va sottolineata che l'esclusione contenuta nella norma non riguarda soltanto oneri quantitativamente aggiuntivi, ma anche erogazioni qualitativamente diverse: infatti la norma si riferisce non solo ad oneri « aggiuntivi » ma anche ad oneri « nuovi ».

La continuità che la legge n. 370 del 1999 pone con riferimento alle erogazioni dello Stato costituisce la più limpida dimostrazione della impossibilità di considerare la norma contenuta nel comma 10 dell'articolo 8 di tale legge fonte di una equiparazione di cui difetta, a tutto voler concedere, un immancabile presupposto.

In definitiva, l'atto del rettore dell'università degli studi « La Sapienza » di Roma si appalesa del tutto illegittimo, perché fondato su un'errata interpretazione della norma di cui pretende di fare applicazione.

Sulla lesione dell'ordinamento che deriva dalla interpretazione dell'articolo 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, adottata dall'università degli studi di Roma « La Sapienza » e dal conseguente provvedimento rettorale del 21 gennaio 2000.

Non è necessario spendere molte parole per dimostrare che la interpretazione praticata dal rettore dell'università di Roma « La Sapienza » oltre ad essere illegittima, come più sopra dimostrata produce effetti devastanti per l'intero ordinamento.

Invero, con il provvedimento *de quo*, il rettore ha inquadrato come ricercatori n. 582 tecnici laureati di area medica.

Da soli essi rappresentano un incremento del 13 per cento (su 4.598 ricercatori inquadrati nella facoltà di medicina e chirurgia) del numero dei ricercatori.

Ove venisse dato corso alla applicazione si determinerebbe un sostanziale collasso dell'intero sistema universitario, e della sua programmazione.

Inoltre, per effetto di tale applicazione si determinerebbe il pericoloso possibile innesco di provvedimenti di contenuto analogo che aggraverebbe gli effetti devastanti del provvedimento.

Al riguardo non è inutile ricordare che la CRUI ha espressamente richiesto la adozione di ogni opportuno provvedi-

mento per eliminare le conseguenze negative non facilmente prevedibili che il provvedimento del rettore dell'università di Roma « La Sapienza » avrebbe sull'intero sistema universitario italiano.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta di ieri, nell'intervento del deputato Calzavara, a pagina 77, seconda colonna, quintultima e quartultima riga, le parole: « terza o quarta categoria », si intendono sostituite con: « tre o quattro stelle ».

**ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME
DEGLI ARGOMENTI INSERITI IN CALENDARIO**

**DDL 6560 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA ED ISTRUZIONE
(TEMPO COMPLESSIVO: 18 ORE E 20 MINUTI)
DISCUSSIONE GENERALE: 9 ORE E 10 MINUTI, COSÌ RIPARTITI:**

Relatore	20 minuti
Governo	20 minuti
Richiami al regolamento	10 minuti
Interventi a titolo personale	1 ora e 20 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi	5 ore e 50 minuti
<i>Democratici di sinistra–l’Ulivo</i>	<i>36 minuti</i>
<i>Forza Italia</i>	<i>1 ora e 15 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>1 ora e 8 minuti</i>
<i>Popolari e democratici–l’Ulivo</i>	<i>32 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>50 minuti</i>
<i>Comunista</i>	<i>30 minuti</i>
<i>I Democratici–l’Ulivo</i>	<i>30 minuti</i>
<i>UDEUR</i>	<i>30 minuti</i>
Gruppo Misto	1 ora e 10 minuti
<i>Verdi</i>	<i>14 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>12 minuti</i>
<i>CCD</i>	<i>12 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>7 minuti</i>
<i>Rinnovamento italiano</i>	<i>6 minuti</i>
<i>CDU</i>	<i>6 minuti</i>
<i>Federalisti liberaldemocratici repubblicani</i>	<i>5 minuti</i>

<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>5 minuti</i>
<i>Patto Segni riformatori liberaldemocratici</i>	<i>4 minuti</i>

SEGUITO ESAME: 9 ORE E 10 MINUTI, COSÌ RIPARTITI:

Relatore	20 minuti
Governo	20 minuti
Richiami al regolamento	10 minuti
Tempi tecnici	60 minuti
Interventi a titolo personale	1 ora e 10 minuti (con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi	5 ore e 10 minuti
<i>Democratici di sinistra-I'Ulivo</i>	<i>54 minuti</i>
<i>Forza Italia</i>	<i>1 ora e 6 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>59 minuti</i>
<i>Popolari e democratici-I'Ulivo</i>	<i>29 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>45 minuti</i>
<i>Comunista</i>	<i>19 minuti</i>
<i>I Democratici-I'Ulivo</i>	<i>19 minuti</i>
<i>UDEUR</i>	<i>19 minuti</i>
Gruppo Misto	1 ora
<i>Verdi</i>	<i>12 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>10 minuti</i>
<i>CCD</i>	<i>10 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>6 minuti</i>
<i>Rinnovamento italiano</i>	<i>5 minuti</i>
<i>CDU</i>	<i>5 minuti</i>
<i>Federalisti liberaldemocratici repubblicani</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Patto Segni riformatori liberaldemocratici</i>	<i>3 minuti</i>

DDL 4953-BIS – NUOVE NORME DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
(TEMPO COMPLESSIVO: 17 ORE E 35 MINUTI)
DISCUSSIONE GENERALE: 8 ORE E 50 MINUTI, COSÌ RIPARTITI:

Relatore	20 minuti
Governo	20 minuti
Richiami al regolamento	10 minuti
Interventi a titolo personale	1 ora e 20 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi	5 ore e 40 minuti
<i>Democratici di sinistra–l’Ulivo</i>	<i>32 minuti</i>
<i>Forza Italia</i>	<i>1 ora e 13 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>1 ora e 5 minuti</i>
<i>Popolari e democratici–l’Ulivo</i>	<i>31 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>49 minuti</i>
<i>Comunista</i>	<i>30 minuti</i>
<i>I Democratici–l’Ulivo</i>	<i>30 minuti</i>
<i>UDEUR</i>	<i>30 minuti</i>
Gruppo Misto	1 ora
<i>Verdi</i>	<i>12 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>11 minuti</i>
<i>CCD</i>	<i>10 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>6 minuti</i>
<i>Rinnovamento italiano</i>	<i>5 minuti</i>
<i>CDU</i>	<i>5 minuti</i>
<i>Federalisti liberaldemocratici repubblicani</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Patto Segni riformatori liberaldemocratici</i>	<i>3 minuti</i>

SEGUITO ESAME: 8 ORE E 45 MINUTI, COSÌ RIPARTITI:

Relatore	20 minuti
Governo	20 minuti
Richiami al regolamento	10 minuti
Tempi tecnici	50 minuti
Interventi a titolo personale	1 ora e 15 minuti (con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi	5 ore
<i>Democratici di sinistra–l'Ulivo</i>	<i>48 minuti</i>
<i>Forza Italia</i>	<i>1 ora e 4 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>58 minuti</i>
<i>Popolari e democratici–l'Ulivo</i>	<i>27 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>43 minuti</i>
<i>Comunista</i>	<i>20 minuti</i>
<i>I Democratici–l'Ulivo</i>	<i>20 minuti</i>
<i>UDEUR</i>	<i>20 minuti</i>
Gruppo Misto	50 minuti
<i>Verdi</i>	<i>10 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>9 minuti</i>
<i>CCD</i>	<i>9 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>5 minuti</i>
<i>Rinnovamento italiano</i>	<i>4 minuti</i>
<i>CDU</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Federalisti liberaldemocratici repubblicani</i>	<i>3 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>3 minuti</i>
<i>Patto Segni riformatori liberaldemocratici</i>	<i>3 minuti</i>

**PROGRAMMA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE EUROPEA
ED OBIETTIVI STRATEGICI 2000-2005
(TEMPO COMPLESSIVO: 7 ORE E 35 MINUTI)**

Relatore	20 minuti
Governo	20 minuti
Richiami al regolamento	5 minuti
Tempi tecnici	20 minuti
Interventi a titolo personale	50 minuti (con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi	3 ore e 20 minuti (cui si aggiungono 10 minuti per ciascun gruppo per le dichiarazioni di voto)
<i>Democratici di sinistra–l'Ulivo</i>	<i>42 minuti</i>
<i>Forza Italia</i>	<i>32 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>29 minuti</i>
<i>Popolari e democratici–l'Ulivo</i>	<i>24 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>22 minuti</i>
<i>Comunista</i>	<i>17 minuti</i>
<i>I Democratici–l'Ulivo</i>	<i>17 minuti</i>
<i>UDEUR</i>	<i>17 minuti</i>
Gruppo Misto	1 ora (comprensiva delle dichiarazioni di voto)
<i>Verdi</i>	<i>12 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>11 minuti</i>
<i>CCD</i>	<i>10 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>6 minuti</i>
<i>Rinnovamento italiano</i>	<i>5 minuti</i>
<i>CDU</i>	<i>5 minuti</i>
<i>Federalisti liberaldemocratici repubblicani</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Patto Segni riformatori liberaldemocratici</i>	<i>3 minuti</i>

**DDL 6661 – LEGGE COMUNITARIA E
DOC. LXXXVII, N. 7 – RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA
DISCUSSIONE GENERALE CONGIUNTA: 8 ORE E 50 MINUTI, COSÌ RIPARTITI:**

Relatore	20 minuti
Governo	20 minuti
Richiami al regolamento	10 minuti
Interventi a titolo personale	1 ora e 20 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi	5 ore e 40 minuti
<i>Democratici di sinistra–l'Ulivo</i>	<i>32 minuti</i>
<i>Forza Italia</i>	<i>1 ora e 13 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>1 ora e 5 minuti</i>
<i>Popolari e democratici–l'Ulivo</i>	<i>31 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>49 minuti</i>
<i>Comunista</i>	<i>30 minuti</i>
<i>I Democratici–l'Ulivo</i>	<i>30 minuti</i>
<i>UDEUR</i>	<i>30 minuti</i>
Gruppo Misto	1 ora
<i>Verdi</i>	<i>12 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>11 minuti</i>
<i>CCD</i>	<i>10 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>6 minuti</i>
<i>Rinnovamento italiano</i>	<i>5 minuti</i>
<i>CDU</i>	<i>5 minuti</i>
<i>Federalisti liberaldemocratici repubblicani</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Patto Segni riformatori liberaldemocratici</i>	<i>3 minuti</i>

DDL 6661 – LEGGE COMUNITARIA
SEGUITO ESAME: 8 ORE, COSÌ RIPARTITE:

Relatore	20 minuti
Governo	20 minuti
Richiami al regolamento	10 minuti
Tempi tecnici	45 minuti
Interventi a titolo personale	1 ora e 5 minuti (con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi	4 ore e 30 minuti
<i>Democratici di sinistra–l'Ulivo</i>	<i>44 minuti</i>
<i>Forza Italia</i>	<i>57 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>53 minuti</i>
<i>Popolari e democratici–l'Ulivo</i>	<i>24 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>39 minuti</i>
<i>Comunista</i>	<i>18 minuti</i>
<i>I Democratici–l'Ulivo</i>	<i>18 minuti</i>
<i>UDEUR</i>	<i>18 minuti</i>
Gruppo Misto	50 minuti
<i>Verdi</i>	<i>10 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>9 minuti</i>
<i>CCD</i>	<i>9 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>5 minuti</i>
<i>Rinnovamento italiano</i>	<i>4 minuti</i>
<i>CDU</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Federalisti liberaldemocratici repubblicani</i>	<i>3 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>3 minuti</i>
<i>Patto Segni riformatori liberaldemocratici</i>	<i>3 minuti</i>

**DOC. LXXXVII, N. 7 – RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA
DICHIARAZIONI DI VOTO: 2 ORE E 35 MINUTI, COSÌ RIPARTITI:**

Interventi a titolo personale	25 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi	1 ora e 40 minuti
<i>Democratici di sinistra–l'Ulivo</i>	<i>16 minuti</i>
<i>Forza Italia</i>	<i>14 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>13 minuti</i>
<i>Popolari e democratici–l'Ulivo</i>	<i>12 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>12 minuti</i>
<i>Comunista</i>	<i>11 minuti</i>
<i>I Democratici–l'Ulivo</i>	<i>11 minuti</i>
<i>UDEUR</i>	<i>11 minuti</i>
Gruppo Misto	30 minuti
<i>Verdi</i>	<i>6 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>6 minuti</i>
<i>CCD</i>	<i>5 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>3 minuti</i>
<i>Rinnovamento italiano</i>	<i>2 minuti</i>
<i>CDU</i>	<i>2 minuti</i>
<i>Federalisti liberaldemocratici repubblicani</i>	<i>2 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>2 minuti</i>
<i>Patto Segni riformatori liberaldemocratici</i>	<i>2 minuti</i>